

Pres. Ettore FERRARA  
Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria  
R O M A

e p. c. :

Dott. Massimo DE PASCALIS  
Direttore Generale del Personale e della  
Formazione del D.A.P. - R O M A

Cons. Riccardo TURRINI VITA  
Direttore Generale dell'Esecuzione Penale  
Esterna del D.A.P. - R O M A

Oggetto: Schema di Decreto Ministeriale per l'intervento della Polizia Penitenziaria  
negli Uffici per l' Esecuzione Penale Esterna.

In esito alla Sua comunicazione n. 121455 del 16 aprile 2007, ed in prospettiva dell'incontro da tenersi il prossimo 14 maggio presso il DAP, la Cisl invia alla S.V. una rielaborazione dell'articolato proposto quale schema del Decreto Ministeriale di cui in oggetto.

Ulteriori aspetti che attengono alla riorganizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria, e degli UEPE nello specifico, saranno oggetto di nostre osservazioni in occasione dell'incontro programmato.

In attesa si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Responsabile  
(Marco MAMMUCARI)  


## **BOZZA DECRETO - CISL FP PENITENZIARIO**

### Articolo 1

(criteri generali dell'attività di verifica)

1. La verifica del rispetto degli obblighi di presenza, in determinati luoghi e tempi, che sono imposti alle persone ammesse alle misure alternative della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova, è svolta come disposto nel presente decreto.
2. Il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, in conformità al programma di trattamento della persona ammessa alla misura alternativa, ai sensi dell'art. 72 O.P., indica dettagliatamente in proprio ordine di servizio, i controlli di presenza ai quali il medesimo deve essere sottoposto, avuto riguardo ai comportamenti ed alle attività alle quali la stessa persona deve applicarsi, precisando le specifiche prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Magistrato di Sorveglianza. L'assistente sociale assegnatario del caso può riferire al direttore in ordine ad esigenze peculiari del condannato che ritenga rilevanti.
3. Insieme al proprio ordine di servizio, il direttore trasmette al nucleo di verifica, di cui all'art. 2 , copia del programma approvato dal Tribunale o dal Magistrato di Sorveglianza.
4. Il responsabile del nucleo organizza le attività di controllo secondo piani generali previsti. Dell'esito dei controlli riferisce al direttore dell'UEPE.

### Articolo 2

(strutture sperimentali di verifica)

1. I compiti indicati nell'articolo 1 sono svolti da un nucleo di verifica composto da personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. In corso di sperimentazione, i contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sono stabiliti con decreto del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentiti i direttori generali competenti, il provveditore regionale nella cui circoscrizione ricadono gli uffici ai quali sono attribuiti i nuclei di verifica, e le OO.SS. del personale.
3. Il nucleo di verifica opera alle dipendenze del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, nei modi indicati nell'articolo 1.
4. In nessun caso, il personale del nucleo di verifica può integrare il contingente o partecipare alle attività dei reparti del Corpo presso gli istituti penitenziari.

Articolo 3  
(selezione del personale)

1. L'assegnazione temporanea ai nuclei sperimentali di verifica avviene attraverso un interpello per ogni circoscrizione di Provveditorato interessato; un primo scrutinio sull'esistenza dei requisiti di cui al successivo comma 3; la frequenza e il superamento di un corso di 4 mesi al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili dei nuclei. Le materie e le modalità dei corsi saranno determinate nell'ambito dei lavori della commissione ex art. 22 del DPR 395/95.
2. La direzione generale del personale indica le direttive per il successivo interpello da emanarsi dai competenti Provveditorati, destinato agli operatori del Corpo lì assegnati, separatamente per ogni ruolo interessato.
3. I requisiti professionali da valutare attraverso il primo scrutinio sono stabiliti con decreto del capo dipartimento, su proposta dei direttori generali competenti, sentite le OO.SS. Rappresentative del Corpo.
4. Lo scrutinio è definito da una commissione, presieduta dal direttore dell'ufficio esecuzione penale esterna del Provveditorato interessato, ed integrata da un funzionario di area pedagogica, posizione economica C3 e da un funzionario direttivo del Corpo dell'area sicurezza del PRAP.
5. La commissione, in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 3, attribuisce un punteggio ad ogni operatore che abbia partecipato all'interpello.
6. Sono ammessi al corso di cui al comma 1, i candidati che abbiano riportato il punteggio più alto in misura di un terzo superiore ai posti disponibili.
7. Il corso è svolto nelle sedi delle scuole di formazione del Corpo, ha durata di 4 mesi ed è impartito secondo programmi stabiliti d'intesa tra il direttore generale del personale e della formazione ed il direttore generale dell'esecuzione penale esterna.
8. La commissione che provvede all'esame finale dei partecipanti al corso, assegna il punteggio finale, e forma la graduatoria, è nominata con successivo provvedimento del capo del dipartimento. Il voto è espresso in 30/30, in ragione di 10 punti per componente della commissione. Il corsista che riporti una valutazione inferiore a 21/30 è escluso dalla graduatoria.
9. Il Provveditore Regionale assegna in via provvisoria i qualificati in posizione utile ai nuclei sperimentali. Delle determinazioni dà comunicazione alla direzione generale del personale e della formazione.
10. E' istituita una apposita area della sicurezza presso ogni UEPE.

Articolo 4  
(dotazioni logistiche)

1. Il direttore generale dei beni e servizi, su richiesta del Provveditore Regionale competente, sentiti i direttori degli uffici esecuzione penale esterna, assegna ad ogni nucleo sperimentale di verifica, la dotazione strumentale da destinare al servizio.

2. In fase di sperimentazione, i nuclei hanno sede presso gli uffici esecuzione penale esterna. Laddove le esigenze di efficienza e la natura del territorio lo impongono, il Provveditore può designare anche altre sedi, evitando la collocazione presso istituti penitenziari.

Articolo 5  
(Coordinamento)

1. Presso ogni area della sicurezza dei PRAP è prevista una funzione di coordinamento delle attività dei singoli nuclei di verifica.
2. Su proposta dei direttori UEPE, sentito il dirigente regionale dell'esecuzione penale esterna, vengono richiesti al Provveditore eventuali interventi tra nuclei diversi del territorio.

Articolo 6  
(risorse umane)

1. Ai nuclei sperimentali di verifica sono preposti Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. Nell'ambito dei Provveditorati le funzioni di coordinamento dipendono dal Provveditore, sentiti il direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna ed il funzionario del Corpo previsto nell'area della sicurezza del Suo ufficio.

Articolo 7  
(ambiti di sperimentazione)

1. Le attività previste dall'articolo 1, sono svolte sperimentalmente negli uffici di esecuzione penale esterna ricadenti nei Provveditorati di.....
2. Le attività di verifica, nell'ambito dei Provveditorati indicati al comma 1, sono svolte nel solo territorio di competenze del singolo ufficio esecuzione penale esterna.
3. Ai fini indicati al comma 2, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulla base delle intese intercorse in sede di ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, del Ministero dell'Interno, comunica alle Prefetture ed alle Questure delle province interessate, i tempi ed i modi con i quali avrà corso la sperimentazione.
4. La sperimentazione decorre dal mese successivo all'assegnazione del personale ai nuclei sperimentali di verifica e si compie entro il sesto mese successivo.
5. All'esito della sperimentazione, il capo del dipartimento, sentite le OO.SS. Del personale elabora una relazione generale e formula al Ministro le conseguenti proposte.
6. All'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede entro le esistenti autorizzazioni di spesa.